



**Unione Montana
dei Comuni della Valsesia**

**UNIONE DELLE PRO LOCO ITALIANE D'ITALIA
COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE**

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Unione delle Pro Loco d'Italia - Comitato Regionale del Piemonte, con sede in Cavour (TO), Via Buffa di Perrero, 1, C.F. 9451190013 in persona del Presidente pro tempore, Bruno Verri (di seguito "UNPLI Piemonte")

E

Unione Montana dei Comuni della Valsesia con sede in Varallo (VC), Corso Roma n. 35, C.F. 82003830021 in persona del Presidente pro tempore, Carlo Cerli (di seguito anche "Unione montana")

PREMESSO CHE:

L'Unione montana dei Comuni della Valsesia, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, dell' articolo 12 della legge regionale 11/2012 e smi e degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 3/2014 , che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

Costituiscono l'Unione montana dei Comuni della Valsesia i seguenti Comuni: ALAGNA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, BREIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE, POSTUA, QUARONA, RASSA, RIMA S. GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA

All'Unione montana possono aderire altri Comuni.

L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

L'Unione montana può esercitare, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale
- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui sopra, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

La Legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" all'art.1 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

La legge 383/2000 all'art.2 , in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco" all'articolo 1 riconosce e promuove le associazioni pro loco
- associazioni di diritto privato senza scopo di lucro con finalità di promozione e valorizzazione del territorio sui cui insistono;

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 all'articolo 2 "Associazioni pro loco: compiti e obiettivi" affida alle associazioni pro loco, tra i compiti istituzionali, la promozione e l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici, di iniziative volte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico

- monumentale ed ambientale, anche mediante l'organizzazione di itinerari turistico
- didattici per gruppi scolastici;

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 all'articolo 3 riconosce l'attività dell'UNPLI nella sua articolazione del Comitato regionale, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico
- amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione, sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte;

B.
de.

Lo stesso articolo 3 della legge succitata individua il Comitato regionale Piemonte quale struttura periferica che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte – al 31 dicembre 2012 n. 1068 iscritte a tale Unione; il Comitato rappresenta l'U.N.P.L.I. nei confronti degli Enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri; Le finalità, i compiti e gli obiettivi sopra indicati sono specificamente previsti negli statuti delle 1068 pro loco risultanti aderenti all'UNPLI Piemonte nel corrente anno.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2. Ambito di applicazione

Le Pro Loco interessate al presente Protocollo sono quelle esistenti nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia

Articolo 3. Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le parti firmatarie del presente atto si realizzerà attraverso iniziative da concordarsi di volta in volta nei seguenti ambiti:

- attività finalizzate al miglioramento della conoscenza dei beni culturali, turistici e paesaggistici insistenti nell'ambito di intervento delle Pro Loco di cui all'art. 2;
- attività di miglioramento degli apparati didattico-informativi in dotazione e/o realizzabili dalle stesse Pro Loco di cui all'art. 2;
- attività promozionali e didattico - divulgative, da realizzarsi anche attraverso i siti web dell'Unione Montana, dell'UNPLI Piemonte e delle singole Pro Loco dell'Unione montana
- attività finalizzate alla realizzazione, organizzazione e promozione di iniziative turistico-culturali quali (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti,) organizzate o patrocinate dagli Enti firmatari il presente protocollo d'intesa.

Le attività sopra menzionate coinvolgeranno i soci delle singole Pro Loco identificati sulla base di criteri individuati dalle Pro Loco stesse nell'ambito di progetti di valorizzazione concordati;

Articolo 4. Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a:

- valutare congiuntamente le proposte relative alle iniziative culturali, da sviluppare concordandone in collaborazione programmazione e realizzazione coerentemente con le attività istituzionali degli Enti sottoscrittori;
- collaborare alla divulgazione di dette iniziative presso i diversi settori di pubblico e la stampa, attraverso i propri canali informativi;
- mettere a disposizione materiali - immagini, testi, stampati – esclusivamente ai fini della realizzazione delle iniziative condivise.
- collaborare alla realizzazione delle iniziative culturali mettendo a disposizione i volontari delle Pro Loco in numero tale da garantire lo svolgimento delle iniziative di valorizzazione;
- attivare ogni possibile collegamento con le realtà economiche, culturali e turistiche dell'area per il supporto, anche finanziario, e logistico alle iniziative programmate
- coinvolgere nella collaborazione le istituzioni locali quali i Comuni, le Province, la Regione, gli Enti strumentali, al fine di garantire il successo delle iniziative.

L'Unione montana si impegna a sensibilizzare i propri Comuni associati all'attuazione del presente protocollo , in particolare invitandoli ad una sempre più attiva e stretta collaborazione con le

Associazioni Pro Loco anche per attività e servizi nel campo dell'accoglienza turistica, nella coesione sociale, nei servizi alla collettività, operativi nell'ambito del territorio comunale

Articolo 5. Accordi con terzi

I firmatari del presente protocollo sono liberi di sottoscrivere accordi o convenzioni con terzi (amministrazioni comunali, istituti scolastici etc.) per la migliore attuazione del presente protocollo di intesa, in armonia con i principi dei sottoscrittori.

Articolo 6. Commissione Paritetica

Per l'attuazione del presente protocollo d'intesa e per la programmazione delle attività ed iniziative istituzionali comuni atte alla promozione ed alla sensibilizzazione dei propri iscritti, si prevede di costituire una Commissione Paritetica composta da 2 membri per ogni Ente (rappresentanti l'Unione montana e l'UNPLI Piemonte), quali membri di diritto, coadiuvati dai due Segretari (o funzionari delegati) degli Enti stessi.

Articolo 7. Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale potrà essere modificato, integrato o rinnovato, previo accordo scritto tra le parti.


Articolo 8. Oneri

Il presente protocollo d'intesa e la sua esecuzione non comporterà oneri diretti per i sottoscrittori. Le attività saranno oggetto di pianificazione e definizione nell'ambito delle singole realtà comunali con i rispettivi contenuti anche di eventuale carattere economico.

Gli Enti sottoscrittori potranno, eventualmente nell'attività di programmazione e promozione territoriale svolta dalla Commissione Paritetica di cui all'articolo 6, destinare risorse per bandi, concorsi finalizzati alle materie ed alle tematiche oggetto della presente convenzione, solo ed esclusivamente nella condizione in cui i propri bilanci lo potranno consentire e senza che questo sia un obbligo della convenzione medesima.

Varallo, li 02-04-2016

UNLPI Piemonte
Il Presidente Bruno VERRI



Unione montana dei Comuni della Valsesia
Il Presidente Carlo CERLI

